

Comune di Borgo a Mozzano



Regolamento Edilizio

Appendice n. 2

QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI ED ELABORATI DA PRESENTARE

QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI ED ELABORATI DA PRESENTARE

Estratto dagli articoli del TITOLO V del REGOLAMENTO EDILIZIO	Definizione del DPR 380/2001	Definizioni della LR 65-2014	Documentazione da presentare
Capitolo I - Interventi di trasformazioni urbanistiche e nuova edificazione			
<p style="text-align: center;">Art 31 - Nuova edificazione</p> <p>Sono qualificabili interventi edilizi di “nuova edificazione”, sulla base delle indicazioni date dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra od interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, oltre a quelli che comportano comunque una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e che in nessun modo possono rientrare nelle altre categorie di intervento edilizio indicate nei successivi articoli del presente capitolo o dalle stesse disposizioni nazionali e regionali”.</p> <p>Si devono considerare interventi rientranti nella presente categoria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 comma 1 lettera e)</p> <p>"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 comma 1 lettera e1)</p> <p>la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);</p>	<p style="text-align: center;">Art. 134 comma 1 lettera a)</p> <p>la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;</p>	<p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 par. 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 par. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p style="text-align: center;">Art. 32 - Installazione permanente di manufatti e strutture di vario genere</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “<i>installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore</i>” il semplice posizionamento o il montaggio.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 comma 1 lettera e.5)</p> <p>l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; <u>modificato dall’art. 41, comma 4, legge n. 98 del 2013, poi dall’art. 10-ter della legge n. 80 del 2014</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 134 comma 1 lettera b)</p> <p>l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore;</p>	<p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 par. 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 par. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p style="text-align: center;">Art. 33 - Realizzazione opere di urbanizzazione</p> <p>Si definiscono “opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, secondo le specifiche indicazioni dettate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 comma 1 lettera e.2)</p> <p>gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 134 comma 1 lettera c)</p> <p>La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;</p>	<p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 par. 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 par. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>

<p align="center">Art. 34 - Impianti per attività produttive all'aperto</p> <p>Si posso considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come: “realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” tutti quelli interventi realizzati su terreni non edificati</p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e.7) parte</p> <p>la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p>	<p align="center">Art 134 comma 1 lettera e) parte</p> <p>la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato;</p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 parag. 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p align="center">Art. 35 - Infrastrutture ed impianti</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via definitiva del suolo inedificato” tutti quelli interventi realizzati su terreni non edificati</p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e.3)</p> <p>la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;</p>	<p align="center">Art. 134 comma 1 lettera d)</p> <p>La realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;</p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p align="center">Art. 36 - Depositi di merci o di materiali</p> <p>Gli interventi rientranti in questa particolare categoria si dividano in due tipologie, di seguito descritte con le lettere A) e B):</p> <p>A) - Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come: “realizzazione di depositi di merci o di materiali, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” gli interventi realizzati su terreni non edificati</p> <p>B) - Si possono invece considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come: “occupazione del suolo per esposizione e deposito di merci o materiali che non comportano trasformazione permanente del suolo” i depositi di merci o materiali di qualsiasi tipo eseguiti senza provocare la trasformazione fisica del suolo edificato.....</p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e.7) parte</p> <p>la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p>	<p align="center">Art. 134 comma 1 lettera e) parte</p> <p>la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p> <p align="center">Art. 135 comma 1 lettera d)</p> <p>le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;</p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13,</i> <p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - e);</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p align="center">Art. 38 - Piscine e impianti sportivi</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, incidenti sulle risorse essenziali del territorio” la realizzazione di qualsiasi impianto sportivo, compreso, piscine, a carattere permanente.....</p>	<p align="center">Non previsto</p>	<p align="center">Art. 134 comma 1 lettera m)</p> <p>le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato incidenti sulle risorse essenziali del territorio;</p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <p><u>Per le piscine</u> dovrà essere inserita nella relazione l'indicazione del sistema di approvvigionamento dell'acqua, del trattamento delle acque della piscina e di quelle dello scarico e l'indicazione delle modalità di recinzione o delimitazione dell'area di piscina a garanzia della sicurezza.</p>

<p align="center">Art. 37 - Addizioni volumetriche (ampliamenti)</p> <p>Sono definiti “interventi di addizione volumetrica od ampliamenti”, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti: “le addizioni volumetriche degli edifici esistenti realizzate mediante l’ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente, con esclusione di quelle qualificabili come pertinenza di volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale oggetto d’ampliamento” gli interventi rivolti alla realizzazione di nuova superficie coperta o di volumi aggiuntivi </p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e1)</p> <p>la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);</p> <p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e.6)</p> <p>gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.</p>	<p align="center">Art. 134 comma 1 lettera g)</p> <p>le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente, con esclusione di quello che è qualificabile come pertinenza ai sensi dell’ Art. 135 comma 2 lettera e)</p> <p align="center">quello che risulta pertinenza</p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 parag. 4 punti: a) - b) - c) -d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 parag. 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i> <p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 parag. 4 punti: a) - b) - c) -d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 parag.5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>

Estratto dagli articoli del TITOLO V del REGOLAMENTO EDILIZIO	Definizione del DPR 380/2001	Definizioni della LR 65-2014	Documentazione da presentare
Capitolo II - Interventi sul patrimonio edilizio esistente			
<p style="text-align: center;">Art. 39 - Interventi di manutenzione ordinaria</p> <p>Sono definiti interventi edilizi di manutenzione ordinaria, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti: “Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”</p> <p><u>si ritengono opere di manutenzione ordinaria che non creano mutamento dell'esteriore</u> aspetto degli immobili quegli interventi rientranti nelle casistiche riportate nelle tabelle precedenti, che vadano ad interessare la parti interne degli immobili siano essi fabbricati principali, che accessori, pertinenze o terreni.....</p>	<p>Art. 3 comma 1 lettera a)</p> <p>e Art. 6 comma 1 lettera a)</p> <p>interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p>	<p>Art. 136 comma 1 lettera a)</p> <p>gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;</p>	<p style="text-align: center;">Non è necessaria alcuna comunicazione</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 - Manutenzione straordinaria</p> <p>Sono definiti interventi edilizi di manutenzione straordinaria, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti: “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”;</p> <p><u>Disposizioni regionali</u> Nella definizione emanata dalla regione si precisa che l'intervento di manutenzione straordinaria per essere qualificato come tale non dovrà modificare la sagoma degli edifici.</p> <p>§1 - Manutenzione straordinaria non strutturale</p> <p>Relativamente alle diversa identificazione stabilita dalla vigenti disposizioni regionali “Si ritiene di poter considerare interventi di “manutenzione straordinaria non strutturale” gli interventi che non necessitano della specifica autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni sulla sicurezza sismica, in quanto di modesta influenza sulle parti strutturali e quindi sulla staticità dell'immobile o del manufatto oggetto di intervento”.....</p>	<p>Art.3 comma 1 lettera b)</p> <p>"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera a), egge n. 164 del 2014</p> <p>Art. 6 comma 2 lettera a)</p> <p>gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014).</p>	<p>Art. 135 comma 2 lettera b)</p> <p>gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso</p> <p>Art. 136 comma 2 lettera a)</p> <p>gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	<p style="text-align: center;">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica di cui all'art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3; (solo se si realizzano opere nella resede del fabbricato);</i> • <i>Elaborati art. 13 parag. 4 punti a) - b) - c) - d) - e), ritenuti adeguati dal tecnico asseverante in relazione alla consistenza delle opere;</i> <p style="text-align: center;">C.I.L.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici ritenuti adeguati dal tecnico asseverante in relazione alla consistenza delle opere seguendo per quanto possibile i criteri indicati negli art.li 12 e 13 parag.fi 3 e 4;</i>

<p align="center">Art. 41 - Restauro e risanamento conservativo</p> <p>Sono definiti interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti:</p> <p><i>“ Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;</i></p> <p><u>Per Regione:</u></p> <p><i>“Tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici,, volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologicim formali e strutturali dell’organismo edilizio”.</i></p> <p><u>Per gli immobili sottoposti a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004:</u></p> <p><i>“ L’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.....</i></p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera c)</p> <p>"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</p>	<p align="center">Art. 135 comma 2 lettera c)</p> <p>gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.</p> <p>Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.</p>	<p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e)</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p align="center">Art. 42 - Ristrutturazione edilizia</p> <p>Sono definiti interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti:</p> <p><i>“Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;</i></p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera d)</p> <p>"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,</p>	<p align="center">Art. 134 comma 1 lettera h)</p> <p>gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie 	<p align="center"><u>Per gli interventi punti 1) lett. -b) -c) -d) dell’art. 42</u></p> <p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i> • <i>Atti storici di cui all’art. 13 paragrafo 9); (solo per gli interventi di ricostruzione);</i>

Per la Regione la definizione dell'intervento di al presente articolo si suddivide ulteriormente in:

1) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva

- a) demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- b) demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- c) demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;
- d) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione che comportino anche modifiche della sagoma originaria, che comunque non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice.

2) Ristrutturazione edilizia conservativa consistente negli:

"interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)";

3) Per gli immobili soggetti a vincolo dei Codice:

Il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria.

[n. 42](#) e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; *(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013*

Riportiamo anche quanto previsto dall'Art. 10 comma 1 lettera c) sugli Interventi subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e successive modificazioni. *(lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014)*

per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;
- 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i).

Art. 134 comma 1 lettera i)

il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice;

Art. 135 comma 2 lettera d)

fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

Per interventi punto 1 a) e punto 2) dell'art. 42

S.C.I.A.

- *Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;*
- *Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;*
- *Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;*
- *Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);*
- *Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;*
- *Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;*
- *Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;*

<p style="text-align: center;">Art. 43 - Sostituzione edilizia</p> <p>Sono definiti interventi di “sostituzione edilizia”, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti: “gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume”</p> <p>Nei casi riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice costituisce intervento di “sostituzione edilizia” anche: “l’intervento di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;</p>		<p style="text-align: center;">Art. 134 comma 1 lettera l)</p> <p>gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;</p>	<p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13</i>
<p style="text-align: center;">Art. 44 - Ristrutturazione urbanistica</p> <p>Sono definiti interventi edilizi di “ristrutturazione urbanistica”, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti: “Quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modifica del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale”. Si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi di Ristrutturazione Urbanistica:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 comma 1 lettera f)</p> <p>gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 134 comma 1 lettera f)</p> <p>la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;</p>	<p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>
<p style="text-align: center;">Art. 45 - Demolizioni</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “demolizione di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione” tutti quegli interventi autonomi volti a rimuovere, in tutto od in parte, immobili o manufatti di rilevanza edilizia a carattere permanente di qualsiasi genere preesistenti sugli immobili di proprietà, in nessun modo collegabili ad una successiva ricostruzione o realizzazione di una nuova costruzione.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 135 comma 1 lettera c)</p> <p>le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione</p>	<p style="text-align: center;">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) – e riferiti alla sistemazione finale che assumerà l’immobile a seguito della demolizione;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>

<p align="center">Art. 46 - Modifiche interne a fabbricati non residenziali</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e per quanto di competenza del presente regolamento, come “le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”</p> <p><u>per la regione</u></p> <p>“le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio comunque, con esclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c);..... 	<p align="center">Art. 6 comma 2 lettera e-bis)</p> <p>le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.<i>(lettera aggiunte dall’art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così modificata dall’art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014</i></p>	<p align="center">Art. 136 comma 2 lettera g)</p> <p>le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). 	<p align="center">C.I.L.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2; Elaborati grafici ritenuti adeguati dal tecnico asseverante in relazione alla consistenza delle opere seguendo per quanto possibile i criteri indicati negli art.li 12 e 13 paragrafi 3 e 4;</i>
<p align="center">Art. 47 - Mutamento di destinazione d’uso</p> <p>Per quanto di competenza del presente regolamento, si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti come “mutamento di destinazione d’uso eseguite in assenza di opere edilizie”, le variazioni delle destinazioni delle unità immobiliari esistenti, siano essi edifici o aree, ad un uso diverso da quello storico o quello con per il quale è stata dichiarata l’ultima abitabilità o agibilità e che costituisca il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, eseguite senza la contestuale realizzazione di opere con rilevanza edilizia di qualsiasi genere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all’ingrosso e depositi; g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge; 	<p align="center">Art. 23 ter</p> <p>Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante</p>	<p align="center">Art. 135 comma 1 lettera b)</p> <p>fermo restando quanto previsto per le attività produttive (dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98 della L.R. 65/2014</p>	<p><i>Nei casi di cambi di destinazione d’uso eseguita senza opere edilizie rilevanti indicate nel precedente paragrafo non è necessario, sulla base di quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, <u>alcun titolo e o comunicazione di rilevanza edilizia</u> (SCIA, CILA o CIL).</i></p> <p><i>Si stabilisce, per quanto di competenza del presente regolamento, che il proprietario che eseguirà il cambio d’uso dovrà comunque depositare al S.U.E. una semplice comunicazione di quanto avvenuto, allegando alla stessa la modifica degli atti di classificazione catastale della unità immobiliare interessata dal cambio d’uso.</i></p> <p><i>Nei casi di cambio di destinazione d’uso contestuali ad interventi edilizi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e quelli di cui al precedente articolo si dovranno presentare gli elaborati indicanti nei precedenti e rispettivi articoli.</i></p>

<p align="center">Art. 48 - Pertinenze edilizie e interventi pertinenziali</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti, come:</p> <p>“gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale”</p> <p>tutti quei manufatti e quelle opere con rilevanza edilizia che creano all’interno della resede di riferimento un aumento della volumetria comunque inferiore al 20% dell’esistente, sia posti in aderenza alle unità immobiliari esistenti, sia quando hanno una propria individualità ed autonomia.</p>	<p align="center">Art. 3 comma 1 lettera e.6)</p> <p>gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;</p>	<p align="center">Art. 135 comma 2 lettera e)</p> <p>gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.</p>	<p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> • <i>Documentazione particolare da presentare per dimostrare il rapporto giuridico di pertinenza;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i> <p><i>Per le autorimesse oltre agli elaborati sopra indicati si dovrà presentare l’elaborato delle piante del fabbricato principale necessarie per verificare che non è presente alcun vano già destinato ad uso di garage e si dovrà sottoscrivere l’apposito atto d’obbligo di vincolo del garage al fabbricato principale, secondo lo schema approvato e messo a disposizione sul sito ufficiale del Comune</i></p>
<p align="center">Art. 49 - Superamento barriere architettoniche</p> <p>Si ritiene che possono rientrare in questa categoria tutte quelle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, definite come Gli interventi rientranti nella presente categoria sono distinte dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali in due tipi a) e b) di seguito riportati:</p> <p>A) “Interventi volti all’eliminazione di architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”</p> <p>B) “interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, compresa la realizzazione di rampe, di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”</p>	<p align="center">Art. 6 comma 1 lettera b)</p> <p>gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio .</p>	<p align="center">Art. 136 comma 1 lettera b)</p> <p>gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;</p> <p align="center">Art. 135 comma 2 lettera a)</p> <p>gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);</p>	<p align="center">Per gli interventi di cui al punto A dell’art. 49 non è necessaria alcuna comunicazione</p> <p align="center">Per gli interventi di cui al punto B dell’art. 49</p> <p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4 punti: a) - b) - c) - d) - e);</i> • <i>Progetto adeg. barriere architett. art. 13 paragrafo 5;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> • <i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i>

<p align="center">Art. 50 - Pavimentazioni e finiture degli spazi esterni</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrata e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili”</p> <p><u>Per la Regione</u> “vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili”.....</p>	<p align="center">Art. 6 comma 2 lettera c)</p> <p>le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrata e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</p>	<p align="center">Art. 136 comma 2 lettera d)</p> <p>le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrata e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili .</p>	<p align="center">C.I.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione integrativa al modello C.I.L. con la quale si dichiara che le opere sono fatte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale ed in particolare del presente regolamento edilizio. • Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2; • Altra documentazione facoltativa da selezionare in funzione della consistenza delle opere da realizzare seguendo i criteri dell’art. 13;
<p align="center">Art. 51 - Aree ludiche e elementi di arredo</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “aree ludiche senza fini di lucro, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici</p> <p><u>Per la Regione</u> “quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie”.....</p>	<p align="center">Art. 6 comma 2 lettera e)</p> <p>le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;</p>	<p align="center">Art. 136 comma 2 lettera e)</p> <p>le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;</p>	<p align="center">C.I.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione integrativa al modello C.I.L. con la quale si dichiara che le opere sono fatte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale ed in particolare del presente regolamento edilizio. • Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2; • Altra documentazione facoltativa da selezionare in funzione della consistenza delle opere da realizzare seguendo i criteri dell’art. 13;
<p align="center">Art. 52 - Reinterri e Scavi</p> <p>Questa particolare categoria di lavori con rilevanza edilizia si può suddividere nei sotto indicati casi, identificati con la lettere A) – B) sulla base delle specifiche indicazioni dettate dalle vigenti disposizione di legge regionali.</p> <p>A) Non connessi alla attività edilizia o alla conduzione di fondi agricoli Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “scavi e rinterri non connessi all’attività agricola” gli interventi sul territorio che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e non riguardano la coltivazione di cave e torbiere e l’escavazione nei corsi d’acqua</p> <p>B) Connessi con attività edilizia Si devono considerare reinterri e scavi direttamente connessi con l’attività edilizia, qualsiasi movimento di terra comunque eseguito per preparare le aree alla realizzazione di opere edilizie rientranti in altre categorie indicate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, oltre che dal presente regolamento. Pertanto la realizzazioni di questi reinterri e scavi dovrà essere autorizzata con la specifico titolo abilitativo previsto per le opere edilizie connesse agli stessi e non potranno essere eseguiti preventivamente e separatamente</p>		<p align="center">Art. 135 comma 1 lettera a)</p> <p>Opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;</p>	<p align="center">Per interventi punto A) dell’art. 52</p> <p align="center">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1; • Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2; • Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3; • Elaborati art. 13 paragrafo 4; • Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6; • Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13; <p align="center">Per interventi punto B) dell’art. 52</p> <p>Si dovrà seguire quanto previsto per l’intervento edilizio connesso con gli scavi e riporti da fare</p>

Estratto dagli articoli del TITOLO V del REGOLAMENTO EDILIZIO	Definizione del DPR 380/2001	Definizioni della LR 65-2014	Documentazione da presentare
Capitolo III - Altri interventi con rilevanza edilizia			
<p style="text-align: center;">Art. 53 - Impianti tecnologici</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “impianti tecnologici” e ai fini del presente regolamento, gli impianti installati e i relativi manufatti ed involucri realizzati per ospitare gli stessi o parte di essi e che sono a diretto servizio dell’edificio in cui sono installati o dell’attività in essa svolta, ma non ne costituiscono di questo pertinenza.....</p>	<p style="text-align: center;">Art.6 comma 2 lettera d)</p> <p>i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; <i>(lettera così modificata dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 136 comma 1 lett. a bis)</p> <p>gli interventi di installazione delle pompe di calore aria- aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;</p> <p style="text-align: center;">Art. 136 comma 3</p> <p>L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).</p>	<p style="text-align: center;">Non è necessaria alcuna comunicazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Documentazione presentare con i titoli specifici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Modello specifico se previsto dalla normativa e pubblicato sul sito ufficiale del comune;</i> • <i>Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1;</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici art. 13 paragrafo 3;</i> • <i>Elaborati art. 13 paragrafo 4;</i> • <i>Relazione geologica di fattibilità art. 13 paragrafo 6;</i> <p><i>Altri se del caso secondo criteri art. li 12 e 13;</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 - Opere temporanee</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e ai fini del presente regolamento come “ opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni”</p>	<p style="text-align: center;">Art.6 comma 2 lettera b)</p> <p>le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 136 comma 2 lettera c)</p> <p>le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;</p>	<p style="text-align: center;">C.I.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dichiarazione integrativa al modello C.I.L. con la quale si dichiara che le opere saranno rimosse completamente ripristinando lo stato dei luoghi alla situazione precedente alla realizzazione delle opere.</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Altra documentazione facoltativa da selezionare in funzione della consistenza delle opere da realizzare seguendo i criteri dell’art. 13;</i>
<p style="text-align: center;">Art. 55 - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e ai fini del presente regolamento come “opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 comma 1 lettera c)</p> <p>opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 136 comma 1 lettera c)</p> <p>opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p>	<p style="text-align: center;">Non è necessaria alcuna comunicazione</p>

<p>Art. 56 - Installazioni stagionali per attività produttive per periodo non superiore a 180 giorni</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti (art. 136 comma 2 lettera cbis) e ai fini del presente regolamento come:</p> <p><i>“le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell’ambito dell’attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate a suolo”;</i></p> <p>.....</p>		<p>Art. 136 comma 2 lettera c)bis</p> <p>le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell’ambito dell’attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate a suolo;</p>	<p>C.I.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dettagliata descrizione dei manufatti che si dovranno installare, indicando la posizione, le dimensioni plano volumetriche, le caratteristiche dei materiali e delle cromie utilizzate;</i> • <i>Dichiarazione integrativa al modello C.I.L. con la quale si dichiara che le opere saranno realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza, oltre che di quanto stabilito nei regolamenti comunali;</i> • <i>Dichiarazione del titolare che tutti i manufatti installati saranno rimossi completamente alla scadenza e sarà ripristinato lo stato dei luoghi alla situazione precedente alla installazione.</i> • <i>Documentazione fotografica art. 13 paragrafo 2;</i> • <i>Altra documentazione facoltativa da selezionare in funzione della consistenza degli interventi che si intendono realizzare.</i> <p><i>Nei casi in cui le opere vengono installate per svolgere attività che dovrà essere oggetto di specifica autorizzazioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materie, come il pubblico spettacolo, commercio, ecc., la documentazione tecnica presenta in allegato alla specifica richiesta di autorizzazione potrà essere considerata sufficiente anche come documentazione per la presentazione della C.I.L. e quindi potrà essere semplicemente richiamata , senza doverla presentare di nuovo.</i></p>

Estratto dagli articoli del TITOLO V del REGOLAMENTO EDILIZIO	Definizione del DPR 380/2001	Definizioni della LR 65-2014	Documentazione da presentare
Capitolo IV - Opere ed interventi relativi all'attività agricola con rilevanza edilizia			
<p>Art. 57 Movimenti di terra connessi alla conduzione di fondi agricoli</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, come “movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agrico-silvo pastorali, connessi alla conduzione di fondi agricoli, compreso gli interventi su impianti idraulici agrari”, gli scavi e i rinterri eseguiti per la coltivazione agricola di qualsiasi tipo, professionale o amatoriale, quali arature, scassi profondi, livellamenti dei terreni per modificare le pendenze,per quanto riguarda le opere che rientrano nella categoria descritta dall'art. 136 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 65 del 2014 come “movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42 della l.r. 39/2000 o l'autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 149, lettera b), del Codice. La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni”</p>	<p>Art. 6 comma 1 lettera d)</p> <p>i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrico-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</p>	<p>Art. 136 comma 1 lettera d)</p> <p>i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari</p> <p>Art. 136 comma 2 lettera b)</p> <p>i movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all' articolo 42 della l.r. 39/2000 o l'autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 149, lettera b), del Codice;</p>	<p style="text-align: center;">Non è necessaria alcuna comunicazione</p> <p style="text-align: center;">C.I.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Richiamare la documentazione tecnica presentata per il procedimento parallelo di autorizzativo previsto (vincolo idrogeologico od autorizzazione paesaggistica);</i>
<p>Art. 58 - Manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti, come “ manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria”, le opere di seguito elencate e suddivise con le lettere A) e B) esaustivo che sono realizzabili solamente nei casi in cui venga esercitata l'attività venatoria sul terreno nel quale è stato autorizzato l'appostamento fisso ai sensi della L.R. n. 3 del 1994, che sono necessari allo svolgimento di tale attività e che dovranno essere rimossi completamente al momento in cui la stessa viene cessata:</p> <p>A) In questa categoria rientrano quei manufatti realizzati ed installati rispettando i criteri e le caratteristiche, indicate di seguito così come stabilito dall'art. 34 comma 6 bis della L.R. 3/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; • siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione; • siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; • non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o tempo <p>B) In questa categoria rientrano quei manufatti che vengono costruiti od installati, utilizzando criteri e aventi caratteristiche diverse da quelle del precedente punto A), così come stabilito dall'art. 34, comma 6 quater della L.R. 3/1994. Di seguito si possono indicare gli specifici criteri e modalità costruttive dei manufatti non avendo sul territorio esempi di tipologie tradizionali da imitare nella costruzione di nuovi.</p>	<p>Non previsto</p>	<p>Art. 136 comma 1 lettera f)</p> <p>l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all' articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994 , nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione.</p> <p>Art. 135 comma 2 lettera h)</p> <p>l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 comma 6 quater della l.r. 3/1994 negli appostamenti fissi per l'attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima l.r., installati utilizzando criteri e aventi caratteristiche diverse da quelle del precedente punto A)</p>	<p style="text-align: center;">Per le opere di cui al punto A) dell'art. 58 non è necessaria alcuna comunicazione</p> <p style="text-align: center;">Per le opere di cui al punto B) dell'art. 58</p> <p style="text-align: center;">S.C.I.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica di cui all'art. 13 paragrafo1 ;</i> • <i>Documentazione fotografica 'art.13 paragrafo 2;</i> • <i>Elaborati grafici di cui all'art.13 paragrafi 3 e 4;</i> <p><i>Dichiarazione integrativa con la quale si affermi l'impegno a mantenere i manufatti solo per il periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività venatoria e alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo e la copia dell'autorizzazione di appostamento fisso;</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 59 - Installazione di serre</p> <p>A) “Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” così come descritte dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.</p> <p><u>Per le disposizioni regionali</u></p> <p>“Serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” così come descritte dall’art. 136 comma 1 lettera e) della Legge Regionale n. 65/2014.</p> <p>B) “Serre aziendali temporanee realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, così come descritte dall’art. 70 comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014.</p> <p>C) “Serre aziendali temporanee realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra senza opere murarie per un periodo superiore a due anni, così come descritte dall’art. 70 comma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 65/2014.</p> <p>D) Serre fisse necessarie alla conduzione aziendale, realizzate con interventi di trasformazione permanente del suolo, così come descritte dall’art. 70 comma 3 lettera b) della Legge Regionale n. 65 del 2014.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 comma 1 lettera e)</p> <p>le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola</p>	<p style="text-align: center;">Art. 136 comma 1 lettera e)</p> <p>l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;</p> <p style="text-align: center;">Art. 136 comma 2 lettera f)</p> <p>i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;</p> <p style="text-align: center;">Art. 135 comma 2 lettera f)</p> <p>l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a);</p> <p style="text-align: center;"><i>estratto art. 70 comma 3 lettera a)</i></p> <p><i>“realizzati con materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo superiore a 2 anni”</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Estratto art. 70 comma 3 lettera b) della L.R. 65/2014</i></p> <p>è attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessita di interventi di trasformazione permanenti sul suolo”</p>	<p style="text-align: center;">Non è necessaria alcuna comunicazione</p> <p style="text-align: center;">C.I.L. <i>Documentazione prevista dalle specifiche disposizioni regionali (vedi DPGR 63/R del 2016)</i></p> <p style="text-align: center;">S.C.I.A. <i>Documentazione prevista dalle specifiche disposizioni regionali (vedi DPGR 63/R del 2016)</i></p> <p style="text-align: center;">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1; • Documentazione fotografica art.13 paragrafo 2; • Elaborati grafici all’art. 13 paragrafi 3 e 4; • Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6; • Altri documenti previsti dalle disposizioni regionali (Vedi DPGR 63/R del 2016)
--	---	--	---

<p align="center">Art. 60 - Manufatti temporanei ad uso agricolo</p> <p>Questo intervento è strettamente legato all'attività agricola professionale e viene considerato attività edilizia dalle vigenti disposizioni regionali dividendolo nelle diverse categorie indicate ai successivi punti A) e B) sulla base dell'entità delle opere che si realizzano e dalla durata temporale dell'installazione.</p> <p>A) "Manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni" indicata all'articolo 70, comma 1 della L.R. 65/2014</p> <p>B) "Manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo superiore a due anni" indicati all'art. 70 comma 3 lettera a) della L.R. 65/2014</p>	<p align="center">non presto</p>	<p align="center">Art. 136 comma 2 lettera f)</p> <p>i manufatti temporanei di cui all'articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;</p> <p align="center">Art. 135 comma 2 lettera f)</p> <p>l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a);</p>	<p align="center">C.I.L.</p> <p align="center"><i>Documentazione prevista dalle specifiche disposizioni regionali (vedi DPGR 63/R del 2016)</i></p> <p align="center">S.C.I.A.</p> <p align="center"><i>La documentazione prevista dalle specifiche disposizioni regionali (vedi DPGR 63/R del 2016);</i></p>
<p align="center">Art. 61 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e il ricovero animali domestici</p> <p>Si possono considerare interventi edilizi rientranti nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti, come "manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici" di cui all'art. 78 della Legge Regionale n. 65 del 2014, le opere di seguito elencate e suddivise</p>	<p align="center">Non previsto</p>	<p align="center">Art. 135 comma 2 lettera g)</p> <p><i>l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici</i> di cui all'articolo 78 della L.R. n. 65/2014;</p>	<p align="center">SCIA</p> <p>La documentazione prevista dalle vigenti disposizioni regionali (vedi DPGR 63/R del 2016) e dal regolamento urbanistico</p>
<p align="center">Art. 62 - Tipologie per costruzione di nuovi manufatti ed edifici rurali</p> <p>In attuazione della competenza demandata direttamente dalle Disposizioni Normative del Regolamento Urbanistico vigente, si riportano nei successivi paragrafi i criteri da seguire nella progettazione di nuovi fabbricati da utilizzare per attività agricole professionali e per attività connesse alla stessa, diverse da quelle degli articoli precedenti.....</p> <p>Compresi i:</p> <p>Manufatti aziendali a carattere permanente realizzati con interventi di trasformazione permanenti sul suolo necessari alla conduzione aziendale" indicati dall'art. 70 comma 3 lettera b) dell'art. 70 comma 3 lettera b) e quelli indicati dall'art. 3 del DPGR n. 63/R del 2016.....</p>	<p align="center">Non previsto</p>	<p>Estratto art. 70 comma 3 lettera b) della L.R. 65/2014</p> <p><i>"è attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo"</i></p> <p align="center">Estratto art. 73 della L.R. 65/2014</p> <p align="center"><i>"La costruzione di nuovi edifici rurali....."</i></p> <p align="center">Estratto art. 3 del DPGR n. 63/R del 2016</p> <p><i>"Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo" (vedi elenco)</i></p>	<p align="center">PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica art. 13 paragrafo 1; • Documentazione fotografica art.13 paragrafo 2; • Elaborati grafici all'art. 13 paragrafi 3 e 4; • Relazione geologica di fattibilità art. 13 parag. 6; • Dichiarazione integrativa uguale a quella del punto precedente; • Documentazione prevista dalle vigenti disposizioni regionali (vdi DPGR 63/R del 2016);